

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Sabato, 3 marzo 1973**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1972, n. 1035.

Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 1331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1972, n. 1036.

Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 1337

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia. . . . . Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi. . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Declassificazione dalle provinciali di cinque strade in provincia di Grosseto . . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1973.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972-73 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » . . . . . Pag. 1344

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Firenze . . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate . . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Caratteristiche del bollo a placca per l'ispezione delle carni dei volatili e dei conigli allevati . . . . . Pag. 1346

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione per la confezione dell'acqua minerale Frisia . . . . . Pag. 1347

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi . . . . . Pag. 1347

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale . . . . . Pag. 1347

Vacanza della terza cattedra di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma. . . . . Pag. 1347

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli . . . . . Pag. 1348

Esito di ricorso . . . . . Pag. 1348

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . . . Pag. 1348

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . . Pag. 1348

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . . Pag. 1348

- Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1348
- Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Belvedere di Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1349
- Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1350
- Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1351
- Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1352
- Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1352
- Autorizzazione al comune di Castel Gabbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1352
- Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1352
- Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli** . . . Pag. 1352
- CONCORSI ED ESAMI**
- Ministero della pubblica istruzione: Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.** . . . Pag. 1353
- Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova** . . . Pag. 1355
- Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-72** . . . Pag. 1357
- Ufficio medico provinciale di Trento: Revoca del decreto concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento** . . . Pag. 1358
- REGIONI**
- Regione Calabria:**
- LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. 7.**
- Adesione della regione Calabria alla costituenda « Società Centro Commerciale Autoporto » SARC S.p.a. di Reggio Calabria** . . . Pag. 1358
- LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. 8.**
- Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria** . . . Pag. 1358

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1972, n. 1035.

**Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, che all'art. 8 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;

Udito il parere della Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

### Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme del presente decreto.

Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata.

Sono escluse altresì dall'applicazione delle norme del presente decreto le assegnazioni relative a costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo delle famiglie rimaste senza tetto a seguito di eventi calamitosi, nonché agli alloggi costruiti o da costruirsi dalle cooperative edilizie, agli alloggi realizzati da imprese od enti per il proprio personale ed a quelli destinati a dipendenti di Amministrazioni statali per esigenze di servizio.

### Art. 2.

Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione;

b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda;

c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione — nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio — su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 %, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000;

d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualunque forma concessi — dello Stato o di altro ente pubblico;

e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a L. 4.000.000.

Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.

Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto.

I requisiti indicati nella lettera c) e d) del primo comma debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.

Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono ad adeguare i limiti di reddito di cui alle lettere c) ed e) del primo comma in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica relative all'anno precedente, con riferimento alla capacità economica media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere ufficiale.

### Art. 3.

All'assegnazione degli alloggi — salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 — si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

L'istituto indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto in un luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nella sede di decentramento comunale del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi.

Le Regioni possono stabilire ulteriori forme di pubblicità del bando. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare e la forma di assegnazione in locazione o in proprietà;
- b) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
- c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di ammortamento, con l'avvertenza che la misura definitiva sarà stabilita all'atto dell'assegnazione;
- d) il termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione della domanda;
- e) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni per i residenti nell'area europea e di novanta giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

#### Art. 4.

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che può essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- d) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
- f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;
- g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.

#### Art. 5.

L'Istituto autonomo per le case popolari procede alla istruttoria delle domande. A tale fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denun-

ciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 6 per la formazione della graduatoria.

#### Art. 6.

La graduatoria è formata da una commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dal Presidente della giunta regionale.

La commissione è presieduta da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'istituto, ed è composta:

- a) dal sindaco del comune su cui sorgono gli alloggi o da un suo delegato;
- b) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari o da un suo delegato;
- c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;
- d) da un funzionario della Regione designato dal Presidente della giunta regionale;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;
- f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;
- g) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, scelto in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a carattere regionale.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Il Presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni, composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La segreteria è formata da dipendenti dell'Istituto autonomo per le case popolari. Tra essi la commissione sceglie il segretario.

Per i compensi da attribuire ai componenti della commissione si osservano le disposizioni vigenti per il personale statale.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.

#### Art. 7.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

- 1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:

a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: punti 4;

b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;

non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente;

2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando: punti 2;

3) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: punti 3;

4) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:

a) in alloggio superaffollato:

da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2;

oltre 3 persone a vano utile: punti 3;

oltre 4 persone a vano utile: punti 4;

b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2;

c) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3;

5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

3 unità: punti 1;

4 unità: punti 2;

5 unità: punti 3;

6 unità: punti 4;

7 unità: punti 5;

8 unità e oltre: punti 6;

6) richiedenti il cui reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:

non superiore a L. 100.000: punti 5;

da L. 100.001 a L. 150.000: punti 4;

da L. 150.001 a L. 200.000: punti 3;

7) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al venticinque per cento sulla capacità economica media determinata ai sensi del terzo comma del successivo art. 19: punti 2;

8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi dalla Libia che non svolgano alcuna attività lavorativa: punti 2;

9) richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero: punti 3;

10) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o per immoralità: punti 3.

Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonché, tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e c) e 8).

Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti i punteggi di cui ai punti 1), lettera b), 4), lettera a), 5), 6), 7), 9) e 10).

#### Art. 8.

La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicato sul Foglio degli annunci legali della provincia ed affissa, per quindici giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari in un luogo aperto al pubblico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Foglio degli annunci legali e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla commissione, che provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dall'Istituto autonomo per le case popolari.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

#### Art. 9.

Per gli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice, l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio provvede alla pubblicazione dei bandi di concorso generali per singoli comuni e per comprensori di comuni, ai fini della formazione di un'unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

La commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria, pervenute all'Istituto autonomo per le case popolari entro il 30 giugno e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro il 31 agosto, di ciascun anno.

A tal fine l'istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi.

Per la formazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

Gli aspiranti appartenenti a categorie per le quali siano previsti specifici interventi sono collocati — di ufficio — nella graduatoria speciale con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie, formate ai sensi del presente articolo, valgono anche per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili.

#### Art. 10.

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Regione, su proposta dell'Istituto autonomo per le case popolari, può riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 15% al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità.

Allo stesso fine la riserva può essere disposta, anche in misura eccedente il 15%, per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei comuni, della provincia e degli istituti autonomi per le case popolari, destinati alla demolizione ed alla ristrutturazione sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio.

Nel caso in cui si verificano pubbliche calamità nel territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'Istituto autonomo per le case popolari può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, prescindendosi nei loro confronti dai requisiti particolari previsti nei programmi di intervento.

Nel caso in cui la quota di alloggi riservata non dovesse essere utilizzata in tutto o in parte per i fini previsti, gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria e nei limiti di efficacia di questa stabiliti dal precedente art. 9.

Qualora in base ai programmi approvati risultino esattamente individuati i beneficiari degli alloggi, l'accertamento dei requisiti viene disposto d'ufficio dal competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale, dopo aver provveduto all'istruttoria a norma del primo comma dell'art. 5, trasmette gli atti e i documenti alla commissione per la formazione della graduatoria.

#### Art. 11.

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno.

L'Istituto autonomo per le case popolari comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento annuale della stessa.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari, nel giorno indicato con lettera raccomandata, per la sottoscrizione del contratto, salvo il caso di giustificato impedimento.

Dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari con decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, l'interessato può proporre ri-

corso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

#### Art. 12.

In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

#### Art. 13.

Gli istituti autonomi per le case popolari possono effettuare cambi di alloggio tra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:

a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro o da gravi necessità familiari.

E' escluso il cambio con altro alloggio composto di un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Le nuove assegnazioni degli alloggi « minimi » costruiti anteriormente al 1962 vengono disposte dalla commissione di cui all'art. 6 a favore di nuclei familiari che non eccedano il rapporto di due persone per vano abitabile, dandosi la precedenza:

a) alle famiglie costrette in coabitazione involontaria in alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) ai pensionati con il minimo di pensione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) ad assistiti da pubbliche amministrazioni.

#### Art. 14.

Ciascun istituto autonomo per le case popolari è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella provincia.

E' fatto obbligo alle cooperative edilizie comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici di comunicare, entro il termine di 60 giorni dall'assegnazione, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, l'elenco dei soci assegnatari con i rispettivi certificati anagrafici di famiglia. In sede di prima applicazione la comunicazione deve essere eseguita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli schedari provinciali devono essere unificati a livello regionale a cura della Regione e a livello nazionale a cura del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 15.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'Istituto autonomo per le case popolari sospende la consegna e riferisce i fatti accertati alla commissione di cui all'art. 6.

Questa — dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Istituto autonomo per le case popolari e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

In conformità a tale parere, il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, pronuncia, in conformità al parere espresso, l'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Il provvedimento del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari ha carattere definitivo.

#### Art. 16.

Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.

A tal fine — dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — richiede il parere della commissione di cui all'art. 6. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Al decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello art. 11.

#### Art. 17.

Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).

Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.

## Art. 18.

Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

## Art. 19.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate;

b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;

c) da una quota per la manutenzione, determinata entro il mese di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari;

d) da una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua e energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota è fissata dall'Istituto autonomo per le case popolari in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'Istituto autonomo per le case popolari procede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati.

Il canone è ragguagliato, per le quote di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.

Il canone comprensivo delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è determinato tenendo conto anche delle situazioni territoriali, nonché della capacità economica media e delle condizioni abitative del nucleo familiare degli assegnatari nelle diverse aree comprensoriali, secondo le indicazioni fornite dalle Regioni.

## Art. 20.

Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'assegnatario abbia un reddito che non superi la pensione minima dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per la generalità dei lavoratori, sarà determinato nella misura, comprensive delle quote accessorie, dell'1 % del costo di costruzione vano.

## Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai ri-

spettivi consigli di amministrazione e approvato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963, secondo i criteri fissati dall'art. 19, tenendo conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche e dell'ubicazione degli alloggi stessi.

Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari, se del caso ricalcolate nella misura ridotta a seguito dell'applicazione dell'art. 19, saranno definite mediante la corresponsione rateizzata degli arretrati per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore ai dieci anni qualora si tratti di alloggi assegnati in locazione. Qualora si tratti di alloggi assegnati a riscatto, l'importo degli arretrati dovuti sarà sommato al residuo prezzo di riscatto.

## Art. 22.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono ogni tre anni, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai fini della prima revisione periodica, il triennio decorre dalla data del primo decreto emanato a norma dell'art. 19, lettera a).

## Art. 23.

L'assegnazione in proprietà degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall'art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'art. 11.

Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti, con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo della concessione del diritto di superficie determinati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale, ed è pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni. Sono fatte salve eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971.

Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere all'assegnatario sarà pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione del fabbricato.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto.

A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto autonomo per le case popolari iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

L'alloggio acquistato non può essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto.

Gli assegnatari hanno facoltà di locare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.

All'assegnazione in proprietà si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, e degli articoli 15 e 16.

## Art. 24.

Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.

L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60 % degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nel primo comma, lettera d), dell'art. 19 e può estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.

Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli istituti autonomi per le case popolari.

Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare allo Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentisi ai servizi autogestiti ed il 30 % della quota di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 19. Quest'ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.

## Art. 25.

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dall'art. 2.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.

## Art. 26.

Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi da disporsi a norma del presente decreto sono esenti dalla imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 2.000, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —  
GONELLA — MALAGODI —  
COPPO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973  
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1972, n. 1036.

Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica, che all'art. 8 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;

Udito il parere della Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

## Art. 1.

La realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di interventi di edilizia abitativa pubblica e di edilizia sociale, di cui all'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è affidata al Ministro per i lavori pubblici e alle Regioni in conformità con gli indirizzi del C.I.P.E. e con le modalità stabilite nel presente decreto.

## Art. 2.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici:

a) provvede ad emanare i criteri generali diretti all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, nonché di edilizia sociale, da parte degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi, delle società e dei privati comunque operanti nel settore, nonché delle cooperative edilizie e loro consorzi, forniti di contributo dello Stato o comunque finanziati totalmente o parzialmente con fondi pubblici;

b) indica ed aggiorna, sentito il comitato per la edilizia residenziale, i criteri tecnici generali per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni, in vista del miglioramento qualitativo della produzione, dell'adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, anche mediante la graduale adozione dei mezzi di progettazione coordinata ed integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente alle modalità di appalto, alla conduzione dei lavori ed ai collaudi;

c) promuove ed assume, ove occorra, le determinazioni necessarie al regolamento dei rapporti fra gli istituti autonomi per le case popolari e l'ufficio incaricato della liquidazione del patrimonio degli enti di cui al successivo art. 13, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti medesimi;

d) indica, ai fini della formulazione del progetto di piano di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sentita la commissione consultiva interregionale e il comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potranno essere concessi prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 55, lettera d), della stessa legge, nonché il costo ammissibile a vano o a metro quadrato utile abitabile per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località.

## Art. 3.

Fino a quando il Ministero dei lavori pubblici non provvederà all'emanazione dei criteri tecnici generali

di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, e le Regioni non avranno fissato le norme tecniche di cui ai successivi articoli, per tutti gli interventi compresi nei programmi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui progetto di massima, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato presentato per l'approvazione ai sensi dell'art. 62 della stessa legge, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

#### Art. 4.

Il comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre a quanto previsto dalla legge istitutiva, quale organo del Ministero dei lavori pubblici, provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

*a*) verifica direttamente o attraverso gli istituti autonomi per le case popolari i versamenti dovuti dagli assegnatari in proprietà immediata o il pagamento rateale del prezzo degli enti ed organismi gestori o consegnatari di immobili di proprietà della Gestione case per lavoratori, dalle cooperative edilizie, dagli istituti di credito interessati alla concessione di prestiti a valere sul fondo di rotazione, dai comuni e da altri enti e privati debitori, a qualunque titolo, nei confronti della Gestione case per lavoratori ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1965, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modifiche e integrazioni;

*b*) verifica i versamenti dovuti dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e disciplina i rapporti con gli enti percettori; con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri che esercitano la vigilanza sui predetti enti percettori sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi ai predetti enti percettori a carico dei contributi riscossi;

*c*) cura i rapporti con gli altri organi dello Stato conseguenti all'applicazione dell'art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

*d*) verifica i versamenti dovuti dagli enti ed organismi di cui all'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*e*) provvede alla costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, del fondo di garanzia di cui all'art. 17, comma quinto, sesto e settimo, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche in relazione agli interventi di cui all'art. 55, lettera *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*f*) provvede alla disciplina dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti autonomi per le case popolari e con gli organismi dagli stessi costituiti, conseguenti all'espletamento dei compiti relativi alla gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*);

*g*) sovrintende alla gestione dei fondi destinati alla esecuzione dei programmi pluriennali e, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alle operazioni di tesoreria necessarie al conseguimento dei fini dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

*h*) promuove, anche su proposta della commissione consultiva interregionale prevista dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia residenziale pubblica, compresi lo sconto dei contributi statali e le operazioni di mutuo, nonchè, previa autorizzazione del

Ministro per il tesoro, sentito il Comitato per il credito ed il risparmio, quelle di emissione di obbligazioni previste dall'art. 67 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*i*) verifica, nei limiti dei fondi attribuiti a ciascuna Regione, che si provveda ai conseguenti accreditamenti agli istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi di cui all'art. 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di quelli comunque concernenti l'impiego dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto;

*l*) propone al Ministro per i lavori pubblici l'emanazione di disposizioni atte a facilitare l'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e richiede alle Regioni notizie sullo svolgimento dei programmi di esecuzione, ai fini della necessaria informazione per la predisposizione dei piani pluriennali;

*m*) promuove studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e propone al Ministro per i lavori pubblici l'attuazione dei progetti edilizi sperimentali e dei progetti-pilota, avvalendosi anche di esperti, nonchè di istituti ed organismi specializzati;

*n*) sovrintende, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati dalle norme vigenti agli organi deliberanti della Gestione case lavoratori, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e degli altri enti di cui all'art. 13 del presente decreto, per quanto attiene ai compiti in materia di edilizia abitativa o con tale materia connessi.

Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge e dal presente decreto, il comitato per l'edilizia residenziale si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dal Ministero dei lavori pubblici, nonchè di esperti e di personale dipendenti dagli enti posti in liquidazione ai sensi del presente decreto o dagli istituti autonomi case popolari. Il contingente del personale complessivo che costituisce l'ufficio di segreteria è stabilito dal Ministro per i lavori pubblici su determinazione del comitato per l'edilizia residenziale.

La spesa relativa al personale distaccato dagli enti fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede al conferimento degli incarichi agli esperti ed alla determinazione dei relativi compensi.

#### Art. 5.

Le Regioni eserciteranno le attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e inoltre:

*a*) determinano, nel quadro dei criteri generali predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e per la nomina dei collaudatori, che sarà effettuata d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici;

*b*) propongono al Ministero dei lavori pubblici le autorizzazioni a variare, nel corso dell'attuazione dei programmi, il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile, determinato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2;

c) fissano la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse esercitate;

d) designano, ai sensi dell'art. 57 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la parte eccedente la capacità di spesa degli istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, e delle cooperative e dei loro consorzi, le società a prevalente partecipazione statale cui affidare l'esecuzione degli interventi, predisponendo altresì le relative convenzioni con le modalità previste dallo stesso art. 57; tali convenzioni dovranno essere preventivamente sottoposte al comitato per l'edilizia residenziale che potrà suggerire eventuali modifiche o integrazioni;

e) sovrintendono all'esecuzione dei programmi regionali, esercitando, in relazione all'esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi regionali, delle cooperative edilizie e dei loro consorzi, nonché degli altri enti, società e amministrazioni che concorrono all'attuazione dei programmi stessi;

f) provvedono all'emissione, per il tramite dei competenti istituti autonomi per le case popolari, dei bandi di prenotazione, in relazione agli stanziamenti effettuati per gli interventi elencati nell'art. 55, lettere b), c) e d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e a favore di cooperative edilizie, ai sensi dell'art. 68, lettera b), della stessa legge, stabilendo i criteri per la formulazione delle graduatorie;

g) provvedono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari, nonché gli enti locali, all'istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari, in conformità alle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dei decreti delegati di trasferimento di poteri, in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281;

h) promuovono la costituzione dei consorzi regionali tra gli istituti autonomi per le case popolari aventi sede nella Regione.

#### Art. 6.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza, emanati nell'ambito delle disposizioni degli articoli 13 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono di competenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, della Regione nel cui territorio sono ubicati i beni oggetto dei provvedimenti.

#### Art. 7.

Nell'ambito di ciascuna Regione è istituito un consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari.

Lo statuto del consorzio è approvato dal Presidente della giunta regionale sentito il Ministro per i lavori pubblici.

Del consiglio di amministrazione del consorzio fanno parte i presidenti degli istituti autonomi per le case popolari o loro delegati, e altrettanti rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, assicurandosi la rappresentanza delle minoranze, nonché un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici

e popolari, tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.

Del collegio dei sindaci del consorzio fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presidente del consorzio e, ove previsti dagli statuti, i vice presidenti, nonché i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sono nominati dal Presidente della giunta regionale.

#### Art. 8.

L'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica nelle singole province è affidata, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 5, lettera d), agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

Nell'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi si atterranno, oltreché alle disposizioni in vigore, alle direttive impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

#### Art. 9.

Gli istituti autonomi per le case popolari, in relazione ai compiti di cui al precedente art. 8, esercitano anche le seguenti funzioni:

a) provvedono all'approvazione dei programmi esecutivi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, dei progetti delle opere comprese nei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, garantendone la conformità alla normativa tecnica, nonché la rispondenza ai relativi costi fissati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) attestano la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o acquistare o migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui all'art. 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) esercitano la vigilanza, con facoltà di sostituzione, sulle cooperative o loro consorzi, imprese e privati ai quali è affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione;

d) realizzano le costruzioni mediante pubblico appalto o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

e) richiedono, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del presente decreto, anche subito dopo l'aggiudicazione dei lavori, la nomina del collaudatore per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

f) trasmettono, al termine dei lavori, al competente organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, per conoscenza, alla Regione copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

#### Art. 10.

Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi

depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del presente decreto, nonché quelle dovute ai sensi dell'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno versate nei conti correnti accessi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della stessa legge con le modalità che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia residenziale.

I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato.

La Cassa depositi e prestiti accrediterà all'Istituto autonomo per le case popolari, secondo le istruzioni del comitato per l'edilizia residenziale, l'importo necessario all'acquisto dell'area a presentazione dell'ordine di pagamento o deposito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera di concessione di cui all'art. 35, settimo comma, della stessa legge; il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto per l'intervento, escluso il corrispettivo per l'area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; un ulteriore 40 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori; ed il residuo 10 per cento, o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo, debitamente approvato, relativo alle opere comprese nell'intervento.

L'Istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati.

Alla data del 1° gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

#### Art. 11.

Gli enti ed organismi incaricati dell'appalto e della gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi, dell'esecuzione degli interventi stessi, secondo quanto disposto dall'art. 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.

Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere di conto dello Stato, intendendosi sostituito agli organi preposti all'approvazione dei singoli atti il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

#### Art. 12.

Alla data del 31 dicembre 1973 cessano da ogni attività il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui agli articoli 13 e 24 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi Comitati provinciali, di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il comitato di coordinamento del programma decennale di costruzione case per i lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715, ed ogni altro organismo con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, vigilanza od esecuzione operante nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non previsto dalla legge 20 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.

Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente saranno esercitate, a partire dalla stessa data, dal Ministero dei lavori pubblici, dal comitato per la edilizia residenziale o dalle Regioni, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti dal presente decreto e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, nonché per l'attuazione del servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

#### Art. 13.

Con effetto dal 31 dicembre 1973, restando salvi gli effetti delle deliberazioni già adottate e approvate, sono soppressi i seguenti enti:

- 1) Gestione case per lavoratori (GESCAL);
- 2) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES);
- 3) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS);
- 4) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;
- 5) Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio;
- 6) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica;
- 7) Istituto nazionale case popolari per i ciechi;
- 8) Ente edilizio per mutilati ed invalidi di guerra;
- 9) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano - Gestione speciale Ente zolfi italiano.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli enti di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972.

#### Art. 14.

I beni immobili di proprietà degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano.

Dal momento della devoluzione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà.

I termini non ancora scaduti per l'esercizio, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di diritti o facoltà, di natura sostanziale o processuale, relativi agli stessi immobili sono prorogati di centottanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973.

Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero vigilante sui singoli enti soppressi trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari l'inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'ente di provenienza.

Nello stesso termine il Ministero vigilante trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun Istituto autonomo per le case popolari, ai Conservatori dei registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

#### Art. 15.

Gli istituti autonomi per le case popolari subentrano, dalla data del 31 dicembre 1973, in tutti i rapporti di natura sostanziale o processuale concernenti le costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni e le portano a compimento in conformità alle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al presente decreto.

I fondi necessari al completamento delle costruzioni eventualmente trasferiti nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono messi a disposizione ed erogati agli Istituti autonomi per le case popolari con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto.

Entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1973 il Ministero vigilante trasmette agli istituti autonomi per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri ed ogni altra documentazione concernenti le costruzioni.

#### Art. 16.

Alla liquidazione degli enti soppressi si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni, e quelle del presente decreto.

Sono esclusi dalla liquidazione gli immobili trasferiti agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, nonchè le situazioni attive e passive di qualsiasi natura inerenti alle costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi.

L'avanzo finale della liquidazione degli enti soppressi è versato nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

#### Art. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta o di intesa con la Regione competente per territorio, può

disporre l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali.

#### Art. 18.

Agli enti di cui il presente decreto dispone la soppressione è fatto divieto di assumere personale salvo che si tratti di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972.

Il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso gli enti soppressi è trasferito agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ai loro consorzi ed alle Regioni; può essere inoltre utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 del presente decreto, per essere destinato all'attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità indicate nei commi seguenti.

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di una singola provincia è trasferito all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia con decorrenza dal sesto mese successivo alla predetta data.

Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1973, presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola regione è trasferito alla Regione, al consorzio regionale ed all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro centottanta giorni dalla predetta data.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale è trasferito, sentiti gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla predetta data, alla regione Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalità analoghe e, nei limiti fissati d'intesa con il Ministro per il tesoro, è utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici.

I decreti relativi ai trasferimenti del personale degli enti soppressi saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973, il personale di cui ai commi precedenti può comunicare per iscritto al Ministero dei lavori pubblici le proprie preferenze di destinazione. Entro lo stesso termine il predetto personale può optare per l'assegnazione ad enti aventi finalità analoghe.

Fino alla data dell'effettivo trasferimento, l'onere del pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze spettanti al personale è a carico dei bilanci di liquidazione degli enti soppressi.

Fino alla stessa data, tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza del personale da trasferire saranno adottati in base alle norme in vigore negli enti, anche se contenute in deliberazioni da approvare, purchè l'approvazione intervenga entro sessanta giorni dalla data del trasferimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'ente che attua il servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, numero 60.

#### Art. 19.

Al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.

In relazione ai trasferimenti del personale l'ufficio liquidazione deve provvedere a versare, in favore delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali, l'importo maturato alla data del trasferimento, per indennità di anzianità o altra equivalente e per trattamento integrativo di previdenza, ove esistente.

E' a carico del personale trasferito il versamento dell'importo eventualmente occorrente per equiparare la propria posizione, ai fini del trattamento di quiescenza, a quella prevista dall'ordinamento dell'ente presso il quale è destinato, tenuto conto dell'anzianità contributiva già maturata. A tal fine, i contributi pagati alla data del trasferimento saranno versati in favore delle gestioni pensionistiche per i dipendenti delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali a condizione che i contributi medesimi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

I trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti sono assunti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale saranno versati i corrispettivi capitali di copertura.

#### Art. 20.

Ai dipendenti degli enti soppressi i quali chiedano entro il 30 settembre 1973 il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai 14 anni;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto e dell'indennità di buonuscita.

Ciascuno dei benefici indicati nel precedente comma può essere goduto una sola volta. Ai dipendenti degli enti soppressi in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 settembre 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.

Gli impiegati collocati a riposo, ai sensi del presente articolo, non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —  
MALAGODI — COPPO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la lettera con la quale il sig. Michele Cassano, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Giovanni Traversa in sostituzione del sig. Michele Cassano;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Traversa è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Michele Cassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro  
per il lavoro e la previdenza sociale  
COPPO

Il Ministro per il tesoro

MALAGODI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.**

**IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi;

Vista la lettera con la quale il dott. Francesco Caporali, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione su designazione dell'Associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la organizzazione sindacale predetta ha designato il dott. Dante Sauro in sostituzione del dott. Francesco Caporali;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Dante Sauro è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Francesco Caporali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

*Il Ministro  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
COPPO

*Il Ministro per il tesoro*  
MALAGODI

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

**Declassificazione dalle provinciali di cinque strade in provincia di Grosseto.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 30 marzo 1972, n. 1058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1972, n. 129, sono state classificate fra le altre le seguenti strade di bonifica:

1) *Itinerario n. 1* - dalla strada provinciale di Pescia Fiorentina alla strada statale n. 74, in località Sgrilla - alla strada statale n. 322, in località Terzuolo - alla strada provinciale della Follonata, in località Pian di Cataverna, comprendente le strade 63/BO - 28/BO in parte - 29/BO - 19/BO - 23 collega Capalbio con la zona nord di Saturnia, Semproniano, ecc.

2) *Itinerario n. 3* - da Marsiliana alla strada statale n. 322, in località Sanguinaio - alla strada statale n. 323, in località Impoto, collega le zone di Marsiliana e Polveraio con la zona nord di Scansano e comprende le strade di bonifica 11/BO - 18/BO - 15/BO - 16/BO e 17/BO.

3) *Itinerario n. 5* - da Stribugliano a Vallerona, comprendente la strada di bonifica 2/BO in comune di Arcidosso.

4) *Itinerario n. 6* - da Collena a Selvena, comprendente la strada di bonifica n. 16/BO.

5) *Itinerario n. 7* - dalla Campigliola al ponte della Abbazia, comprendente la strada di bonifica del Tafone.

Viste le note 14 novembre 1972, n. 3974, dell'Ente Maremma 20 novembre 1972, n. 24366, dell'amministrazione provinciale di Grosseto, con le quali si chiede la revoca del suddetto decreto per quanto riguarda la provincializzazione delle strade suindicate trattandosi di itinerari in corso di completamento;

Ritenuto, quindi, necessario revocare il decreto anzidetto per la parte concernente la classificazione della strada in parola, in attesa che le strade stesse vengano completate e quindi rese funzionali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è revocato il decreto ministeriale 30 marzo 1972, n. 1058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1972, n. 129, per la sola parte concernente la classificazione tra le provinciali delle 5 strade di bonifica indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

*p. Il Ministro: MARTONI*

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

**Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.**

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni allo ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente, fatta ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

## Decreta:

Il dott. Lorenzo La Rocca è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

*Il Ministro: FERRI*

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1973.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972-73 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1972, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1972-73, del « Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1972, con il quale è stato assegnato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1972-73, a norma dell'art. 62, lettera a), della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, il contributo straordinario di L. 60 miliardi a carico dell'I.N.P.S. « Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione »;

Considerata l'opportunità di trasferire — per una esatta attribuzione delle spese — gli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori occupati, in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della predetta legge 29 aprile 1949, n. 264, dalla « sezione II », del « titolo II » del bilancio del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », ove sono presentemente compresi, alla « sezione I » dello stesso titolo;

Considerata la necessità di adeguare — in rapporto ai criteri di ripartizione fissati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, — gli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi ai contributi spettanti alle Regioni a statuto ordinario e quelli concernenti gli interventi dello Stato nelle Regioni a statuto speciale, utilizzando anche i « fondi di riserva » già accantonati;

Considerata, altresì, la necessità di apportare una variazione allo stanziamento di taluni capitoli di spesa inerenti ad interventi di pertinenza dello Stato, per adeguarli alle esigenze finanziarie manifestatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione;

## Decreta:

## Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1972-73 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione:*

## PARTE II - SPESE

## Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

## Sezione I - Categoria 12

Cap. 5124. - Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . L. 500.000.000

Totale categoria 12 . . . L. 500.000.000

Totale sezione I . . . . . L. 500.000.000

## Sezione II

## Rubrica I - Categoria 12

Cap. 5160. - Fondo di riserva . . . . . L. 1.490.000.000

## Rubrica III - Categoria 12

Cap. 5185. - Fondo di riserva . . . . . » 10.000.000

Totale categoria 12 . . . L. 1.500.000.000

Totale sezione II . . . . . » 1.500.000.000

## Sezione III - Categoria 12

Cap. 5206. - Fondo di riserva . . . . . L. 7.385.000.000

Totale categoria 12 . . . L. 7.385.000.000

Totale sezione III . . . . . » 7.385.000.000

Totale diminuzione delle spese . . . . . L. 9.385.000.000

*In aumento:*

## PARTE I - ENTRATE

## Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

## Sezione II - Categoria 10 - Sottocategoria 2

Cap. 5211. - Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione (art. 62, lettera a), della legge (art. 62, lettera a, della legge 29 aprile 1949, n. 264) L. 60.000.000.000

Totale sottocategoria 2 L. 60.000.000.000

Totale categoria 10 . . . L. 60.000.000.000

Totale sezione II . . . . . L. 60.000.000.000

Totale delle disponibilità . . . . . L. 69.385.000.000

## PARTE II - SPESE

## Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

## Sezione I - Categoria 12

Cap. 5121. - Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . . L. 3.500.000.000

Cap. 5126. - Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale . . . . . L. 10.000.000.000

Cap. 5128. - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota . . . . . » 2.000.000.000

Totale categoria 12 . . . L. 15.500.000.000

Totale sezione I . . . . . L. 15.500.000.000

#### Sezione II

##### Rubrica I - Categoria 12

Cap. 5151. - Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . . . . L. 620.240.100

Cap. 5152. - Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera a), della legge 4 marzo 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . » 7.150.400.000

Cap. 5155. - Spese per la istituzione ed il funzionamento di corso per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali - ecc. . . . . » 320.000.000

Cap. 5158. - Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . » 1.503.650.000

Totale categoria 12 . . . L. 9.594.290.100

Totale rubrica I . . . . L. 9.594.290.100

##### Rubrica II - Categoria 12

Cap. 5171. - Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . . . . . L. 350.000.000

Cap. 5172. - Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . . . . L. 50.000.000

Totale categoria 12 . . . L. 400.000.000

Totale rubrica II . . . . L. 400.000.000

#### Rubrica III - Categoria 12

Cap. 5181. - Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . . L. 68.106.500

Totale categoria 12 . . . L. 68.106.500

Totale rubrica III . . . L. 68.106.500

Totale sezione II . . . . . L. 10.062.396.600

#### Sezione III - Categoria 12

Cap. 5201. - Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . L. 36.509.359.900

Cap. 5203. - Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . » 6.996.350.000

Cap. 5205. - Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . . » 316.893.500

Totale categoria 12 . . . L. 43.822.603.400

Totale sezione III . . . . . L. 43.822.603.400

Totale aumento delle spese . . . . . L. 69.385.000.000

#### Art. 2.

Il capitolo 5159 « Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 », compreso sotto la categoria 12, della rubrica I, nella sezione II del titolo II della spesa è soppresso ed è istituito il capitolo 5131, con analoga denominazione nella sezione I, categoria 12, dello stesso titolo.

Roma, addì 21 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Firenze.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO**

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulate con lettera 8 gennaio 1973, n. 54318;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze, per l'anno 1973, è composta come appresso:

*Membri effettivi:*

1. Vaccaro dott. Antonio;
2. Tosato rag. Guido;
3. Allegri dott. Agostino;
4. Fanfani comm. Giovanni;
5. Lenzi Renzo.

*Membri supplenti:*

1. Balboni rag. Vieri;
2. Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1973

*Il Ministro: FERRI*

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate.

**IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese), con effetto dal 1° febbraio 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1973

*Il Ministro: COPPO*

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Caratteristiche del bollo a placca per l'ispezione delle carni dei volatili e dei conigli allevati.

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, che demanda al Ministro per la sanità il potere di stabilire le caratteristiche del bollo per la bollatura delle carni dei volatili e dei conigli allevati;

Decreta:

**Art. 1.**

Le caratteristiche del bollo a placca da applicarsi sulle carni ed i visceri dei volatili e dei conigli allevati immessi in commercio o destinati all'industria alimentare sono le seguenti:

Il bollo a placca, da applicarsi a prova dell'avvenuta ispezione deve riportare, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dal veterinario provinciale secondo la numerazione depositata presso il suo ufficio.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre.

Tale bollo a placca deve essere di materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze dell'igiene.

Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di esse o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.

In ogni caso sulla confezione deve risultare la data del confezionamento, eventualmente in cifra di codice.

Il codice riferito a giorno, mese ed anno, è costituito da un numero arabo compreso tra 1 e 365 per il giorno e da una lettera maiuscola dell'alfabeto italiano per indicare l'anno, iniziando con la lettera Z per l'anno 1973 e la lettera A per l'anno 1974, proseguendo con le successive lettere per gli anni successivi.

**Art. 2.**

La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che detiene e custodisce a tal fine:

a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

b) le etichette e gli involucri, purchè su di essi siano già stati apposti il bollo o la stampigliatura previsti, nonchè i bolli a placca menzionati. Le etichette, gli involucri e i bolli a placca vengono consegnati al personale ausiliario al momento dell'utilizzazione e in quantità corrispondente alle necessità.

#### Art. 3.

Per quanto concerne le esportazioni all'estero delle carni di cui al precedente art. 1, oltre le disposizioni previste al precedente art. 2, si osservano le norme che seguono.

La bollatura sanitaria deve consistere:

a) per le carcasse non imballate, nella fissazione su ciascuna di esse di un bollo a placca.

Tale bollo a placca non deve poter essere reimpiegato, deve essere di materia resistente, conforme a tutte le esigenze dell'igiene e di dimensioni tali che su di esso possano figurare le indicazioni obbligatorie seguenti in caratteri perfettamente leggibili:

nella parte superiore, le lettere in maiuscolo IT;  
al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

nella parte inferiore la sigla CEE.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per cifre;

b) per le carcasse e le parti di carcassa imballate, in una stampigliatura su un involucro trasparente, incolore, inodore e imputrescibile, che deve essere chiuso in modo da renderne impossibile il reimpiego dopo apertura.

L'involucro deve essere di materiale sufficientemente solido, che risponda a tutte le norme d'igiene; la stampigliatura deve portare le stesse indicazioni previste per il bollo a placca, stampate a caratteri delle stesse dimensioni;

c) per le frattaglie non contenute nella carcassa, nella stampigliatura su un involucro da chiudere, analogo a quello menzionato alla lettera b), o nella apposizione di un bollo su un'etichetta ben visibile e solidamente fissata all'imballaggio. Questa etichetta deve essere applicata in modo da essere distrutta all'atto dell'apertura dell'imballaggio.

Tale bollo deve essere a inchiostro, di forma ovale, largo 6,5 cm e alto 4,5 cm. Sul bollo devono figurare le indicazioni seguenti in caratteri perfettamente leggibili:

nella parte superiore, il nome in lettere maiuscole del paese spedite IT;

al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

nella parte inferiore la sigla CEE.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1,1 cm per le cifre.

#### Art. 4.

L'adeguamento alle norme di cui al presente decreto deve essere effettuato entro i termini previsti dallo art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3381)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLA SANITA

#### Autorizzazione per la confezione dell'acqua minerale Frisia

Con decreto n. 1343 del 30 gennaio 1973, la Fonti acque minerali S.p.A., con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale, 104, è autorizzata a confezionare l'acqua minerale naturale nazionale Frisia, di cui ai decreti ministeriali n. 1266 e n. 1267 del 15 maggio 1972 e n. 1295 e n. 1296 del 24 giugno 1972, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di cui ai citati decreti, chiusi con tappi a vite in alternativa ai tappi a corona.

Restano invariate le prescrizioni stabilite nei suddetti decreti.

(1404)

### MINISTERO DELLE FINANZE

#### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1972, registro n. 51 Finanze, foglio n. 248, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dai signori Balbi Cesare, Licenziato Carlo, Longobardo Mario, Sorrentino Mario e Tramontano Maria nata Bitetti, assistenti principali nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, avverso gli scrutini di promozione alla qualifica di assistente principale effettuati dal dicembre 1962 al gennaio 1969 per omessa notifica dei ricorsi stessi ad almeno uno dei controinteressati.

(909)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1972, registro n. 51 Finanze, foglio n. 249, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Bastianini Alessandro, già alle dipendenze dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali in qualità di geometra, in quanto verte sulla ministeriale P1/15992 del 29 marzo 1968, meramente confermativa del precedente atto n. 47271 del 2 gennaio 1968 non impugnato tempestivamente dall'interessato.

(910)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Benito Bartoccini, nato a Perugia il 20 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 22 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(859)

#### Vacanza della terza cattedra di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di storia del diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3383)

**Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, e vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3384)

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63, foglio n. 302, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Padovano Maria Scarcella avverso la nota ministeriale n. 10013 del 29 settembre 1969 relativa alla mancata conferma nel comando come direttrice del liceo artistico di Taranto.

(860)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

**Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.175.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439)

**Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.992.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440)

**Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.998.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2441)

**Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.687.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2442)

**Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.030.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2443)

**Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.060.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2444)

**Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.294.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445)

**Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.073.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2446)

**Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.657.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2447)

**Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.715.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2448)

**Autorizzazione al comune di Bordolano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.806.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2449)

**Autorizzazione al comune di Bonemerse  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.707.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2450)

**Autorizzazione al comune di Briatico  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.021.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451)

**Autorizzazione al comune di Botricello  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.392.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452)

**Autorizzazione al comune di Borgia  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.386.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453)

**Autorizzazione al comune di Belvedere di Spinello  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.902.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454)

**Autorizzazione al comune di Belcastro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.787.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455)

**Autorizzazione al comune di Badolato  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.229.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456)

**Autorizzazione al comune di Castelsilano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.230.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457)

**Autorizzazione al comune di Cenadi  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.101.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458)

**Autorizzazione al comune di Centrache  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.155.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459)

**Autorizzazione al comune di Cerenzia  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.375.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460)

**Autorizzazione al comune di Cervia  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cervia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.156.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461)

**Autorizzazione al comune di Cessanti  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cessanti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.157.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462)

**Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.169.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463)

**Autorizzazione al comune di Cicala  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.582.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464)

**Autorizzazione al comune di Cirò  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.986.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465)

**Autorizzazione al comune di Cirò Marina  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.608.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466)

**Autorizzazione al comune di Conflenti  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.106.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467)

**Autorizzazione al comune di Cortale  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.637.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468)

**Autorizzazione al comune di Cotronei  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.855.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469)

**Autorizzazione al comune di Cutro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.316.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470)

**Autorizzazione al comune di Curinga  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.438.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471)

**Autorizzazione al comune di Crucoli  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.207.161, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472)

**Autorizzazione al comune di Cropani  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.778.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473)

**Autorizzazione al comune di Casabona  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.413.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474)

**Autorizzazione al comune di Carlipoli  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carlipoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.983.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475)

**Autorizzazione al comune di Carfizzi  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.225.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476)

**Autorizzazione al comune di Cardinale  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.427.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477)

**Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.127.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478)

**Autorizzazione al comune di Capistrano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.694.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479)

**Autorizzazione al comune di Caccuri  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.823.841, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480)

**Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.601.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481)

**Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.563.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482)

**Autorizzazione al comune di Capralba  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.344.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483)

**Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.784.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2484)

**Autorizzazione al comune di Cappella Cantone  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.930.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2485)

**Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.661.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2486)

**Autorizzazione al comune di Camisano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.748.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487)

**Autorizzazione al comune di Calvatone  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.030.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488)

**Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.054.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489)

**Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.844.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490)

**Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.760.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491)

**Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cremosano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492)

**Autorizzazione al comune di Castel Gabbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Castel Gabbiano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493)

**Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.344.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2494)

**MINISTERO DEL TESORO**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Corso dei cambi del 28 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori**

N. 42

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	566,55	566,55	564,70	566,55	567 —	566,55	566,25	566,55	566,55	566,55
Dollaro canadese .	569,80	569,80	570 —	569,80	570 —	569,80	569,50	569,80	569,80	569,80
Franco svizzero . . .	179,56	179,56	179 —	179,56	178,25	176,55	179,40	179,56	179,56	179,56
Corona danese . . .	91,82	91,82	91,80	91,82	90,10	91,82	91,83	91,82	91,82	91,82
Corona norvegese . .	94,85	94,85	95,30	94,85	94,30	94,85	94,80	94,85	94,85	94,85
Corona svedese . . .	127,18	127,18	127,40	127,18	126,40	127,18	127,15	127,18	127,18	127,18
Fiorino olandese . .	198,50	198,50	199 —	198,50	198 —	198,50	198,40	198,50	198,50	198,50
Franco belga . . . .	14,344	14,344	14,50	14,344	14,30	14,34	14,32	14,344	14,34	14,34
Franco francese . . .	125,21	125,21	125,20	125,21	125,50	125,20	125,10	125,21	125,21	125,21
Lira sterlina . . . .	1405,20	1405,20	1406,50	1405,20	1405,50	1405,20	1405 —	1405,20	1405,20	1405,20
Marco germanico . .	199,11	199,11	199,50	199,11	199 —	199,10	199,03	199,11	199,11	199,11
Scellino austriaco . .	27,585	27,585	27,50	27,585	26,80	27,58	27,52	27,585	27,58	27,58
Escudo portoghese . .	22,77	22,77	22,55	22,77	22,50	22,77	22,735	22,77	22,77	22,77
Peseta spagnola . . .	9,7410	9,741	9,80	9,7410	9,60	9,74	9,7425	9,7410	9,74	9,74
Yen giapponese . . .	2,1370	2,137	2,1650	2,1370	2,19	2,13	2,1550	2,1370	2,13	2,13

**Media dei titoli del 28 febbraio 1973**

Rendita 5 % 1935 . . .	101,075	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,925
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,75	» » » 5,50 % 1977 . . .	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70	» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,025	» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,65	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,075	» 5 % ( » 1° aprile 1974)	98,75
» 5 % (Beni esteri)	93,125	» 5 % ( » 1° aprile 1975)	97,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,35	» 5 % ( » 1°10-1975) II emiss.	97,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,725	» 5 % ( » 1° gennaio 1977) . .	95,55
» 5,50 % » » 1969-84	95,975	» 5 % ( » 1° aprile 1978) . .	95,775
» 6 % » » 1970-85	98,375	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,90
» 6 % » » 1971-86	98,675	» 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . .	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,30		
» » » 5,50 % 1976	100,075		

*Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 28 febbraio 1973**

Dollaro USA . . . . .	566,40	Franco francese . . . . .	125,155
Dollaro canadese . . . . .	569,65	Lira sterlina . . . . .	1405,10
Franco svizzero . . . . .	179,48	Marco germanico . . . . .	199,07
Corona danese . . . . .	91,825	Scellino austriaco . . . . .	27,552
Corona norvegese . . . . .	94,825	Escudo portoghese . . . . .	22,752
Corona svedese . . . . .	127,165	Peseta spagnola . . . . .	9,742
Fiorino olandese . . . . .	198,45	Yen giapponese . . . . .	2,146
Franco belga . . . . .	14,332		

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.**

### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380.

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

#### Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

#### Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

- d) avere il godimento dei diritti politici;
- e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
- f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
- g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

#### Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A) gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) il nome e il cognome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- f) il titolo di studio;
- g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) il proprio domicilio e recapito;
- m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

#### Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

#### Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

#### Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato B.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto.

#### Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

#### Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

#### Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

#### Art. 11

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1972  
Registro n. 86, foglio n. 294

#### ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

... sottoscritt . . . . . (a), nat . . a . . . . .  
... (provincia di . . . . .) il . . . . .  
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione all'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 86, foglio n. 294, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 3 marzo 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 2) di essere iscritti . . nelle liste elettorali del comune di (b) . . . . .;
- 3) di non aver riportato condanne penali (c);
- 4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (d);
- 5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .;
- 6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (e);
- 7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (f) . . . . .;

... sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (g) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

... sottoscritt . . allega, inoltre, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonché i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (h)

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(d) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(f) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(g) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(h) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

#### ALLEGATO B

#### PROGRAMMA DI ESAMI

Amplificatori in classe A, B, AB, C: principi di funzionamento, caratteristiche e schemi.

Reazione di tensione e di corrente, effetti sulla stabilità, sulla risposta in frequenza, sulla impedenza di uscita, ecc.

Inseguitore catodico.

Oscillatori di vario tipo.

Circuiti limitatori a diodo e a triodo.

Circuito squadratore, limitatore, integratore e derivatore.

Elementi di radiotecnica.

Alimentatori, alimentatori stabilizzati.

Multivibratori.

Generatori a dente di sega.

Amplificatore R.C. e suo comportamento in onde quadre.

Principi generali dei transistor; transistor PNP e NPN, parametri principali e confronto fra transistor e valvole.

Transistor con emittore a massa, con base a massa, collettore a massa; impedenze di ingresso e di uscita.

Applicazione dei transistor: amplificatori ecc.

Misure di frequenza: generalità, controllo dei campioni primari di frequenza, l'unità dei tempi.

Ponti di misura e loro applicazioni.

Strumenti di misura: i voltmetri.

Oscillografo a raggi catodici: generalità, focalizzazione, asse dei tempi, generazione del dente di sega ecc.

Linee di trasmissione; loro caratteristiche e proprietà, linee risonanti, trasformatori di impedenza, diagramma circolare di Smith.

(929)

## MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

### Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di direttore sanitario di 3° classe in prova

#### IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni n. 2270 in data 27 ottobre 1972 e n. 2507 in data 16 novembre 1972 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

#### Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a sedici posti di direttore sanitario di 3° classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

#### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolto nei sei anni di cui alla lett. a) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età:

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

#### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

#### Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine

stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

#### Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale;

la prova pratica riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonché nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza a minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove di svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

#### Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

#### Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

#### Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenza e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

#### Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera d) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario, dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni, di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

#### Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

#### Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3° classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.599.400 annue oltre le indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

#### Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

#### Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il presidente: GORFELLI

Il direttore generale: CUITTITA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata).

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente *oppure* domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva), indetto il 20 dicembre 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) è nato a . . . . . il . . . . . (1);
- b) è cittadino italiano;
- c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2);
- d) non ha riportato condanne penali (3);
- e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . il . . . . .
- f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . . .
- g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'Università di . . . . .

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . . . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . . .

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . . .

Firma (6) . . . . .

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazioni dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

(926)

## MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 29 agosto 1972 e modificata con decreto ministeriale 30 gennaio 1973.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Menichetti Paolo, nato a Perugia il 24 febbraio 1941 . . . . .	punti 93 su 100
2) Licci in Pedace Maria Antonietta, nata a Lecce il 13 giugno 1935 . . . . .	» 92 »
3) Brusegan Carlo, nato a Camponogara il 17 novembre 1939 . . . . .	» 90 »
4) Macchia Giovanni, nato a Roma il 25 gennaio 1940 . . . . .	» 90 »
5) Soscia Mario, nato a Formia il 3 marzo 1943 . . . . .	» 85 »
6) Vanni Luisa, nata a Roma il 10 gennaio 1934 . . . . .	» 85 »
7) Pantaleo Stanislao, nato a Pettorano sul Gizio il 26 maggio 1938 . . . . .	» 83 »
8) Botteghelli Romano, nato a Trieste il 29 maggio 1930 . . . . .	» 82 »
9) Pizzardo Alessandro, nato a Crespino il 5 aprile 1930 . . . . .	» 82 »
10) Antonacci Orazio, nato a Santo Stefano di Sessanio il 31 luglio 1935 . . . . .	» 80 »
11) Mariani Giuseppe, nato a Roma il 19 aprile 1926 . . . . .	» 80 »
12) Orlando Antonio, nato a Palermo il 5 dicembre 1933 . . . . .	» 80 »
13) Rolla Flavio, nato a Damasco (Siria) il 21 settembre 1934 . . . . .	» 80 »
14) La Rocca Aristide, nato a Nola il 24 aprile 1925 . . . . .	» 79 »
15) Giudice Cosimo, nato a Brindisi l'8 agosto 1928 . . . . .	» 78 »
16) Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923 . . . . .	» 78 »
17) Alfano Luigi, nato ad Angri il 1° marzo 1935 . . . . .	» 76 »
18) Pinto Vito, nato a Teggiano il 15 giugno 1927 . . . . .	» 76 »
19) Bergami Enzo, nato a Roma il 16 aprile 1930 . . . . .	» 75 »
20) Gemignani Pier Augusto, nato a Genova Quarto il 3 luglio 1930 . . . . .	» 75 »
21) Bolzonetti Alberto Mario, nato a Fabriano il 21 luglio 1925 . . . . .	» 72 »
22) Iovene Piero Salvatore Francesco, nato a Torre Annunziata il 19 giugno 1937 . . . . .	» 72 »
23) Pepicelli Eolo, nato a Nocera Inferiore il 2 dicembre 1917 . . . . .	» 72 »
24) Molinaro Francesco Saverio, nato a Foggia il 13 marzo 1940 . . . . .	» 70 »
25) Pignato Salvatore, nato a Campobello di Mazara il 24 luglio 1930 . . . . .	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GASPARI

(3272)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

**Revoca del decreto concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento.**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1409/1.154 del 19 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 5 giugno 1972, con il quale viene nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento;

Vista la nota n. 300 contenzioso 2355.5/83.319.72 in data 9 agosto 1972 del Ministero della sanità con la quale, pronunciandosi sull'inammissibilità di un gravame gerarchico, demandava alla discrezionalità dello scrivente la facoltà di revocare la predetta commissione;

Ritenuto opportuno di provvedere alla rinnovazione della procedura di nomina della commissione secondo l'iter segnalato dal superiore Ministero al fine di garantire la piena legittimità e regolarità del procedimento concorsuale così da renderlo immune da vizi formali;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 1409/1.154 di data 19 maggio 1972 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento, per i motivi in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Trento.

Trento, addì 10 gennaio 1973

*Il medico provinciale:* LANZAFAME

(1048)

# REGIONI

## REGIONE CALABRIA

**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. 7.**

**Adesione della regione Calabria alla costituenda « Società Centro Commerciale Autoporto » SARC S.p.a. di Reggio Calabria.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Ediz. spec. della Regione n. 40 del 23 dicembre 1972)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria partecipa, assieme ad altri Enti pubblici, alla costituenda « Società Centro Commerciale - Autoporto » SARC S.p.a. di Reggio Calabria.

Art. 2.

Le modalità di partecipazione sono stabilite da apposita convenzione.

Alla regione Calabria è garantita, in ogni caso, la riserva di almeno un posto nel consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Alla spesa di 50.000.000 si fa fronte mediante storno del fondo relativo dal capitolo 6151 al capitolo 7701, art. 2 del bilancio 1972 del quale è così autorizzata la necessaria variazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 15 dicembre 1972

GUARASCI

**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. 8.**

**Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Ediz. spec. della Regione n. 40 del 23 dicembre 1972)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

### FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

*(Istituzione del fondo di previdenza)*

E' istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Calabria » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

*(Gestione del fondo)*

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di previdenza del Consiglio regionale integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica; dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo spese e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

*(Contabilità del fondo)*

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4.

*(Contributi previdenziali obbligatori)*

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di Ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità della amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f) della legge « Indennità dei consiglieri ».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

*(Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione)*

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale Calabria.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al 55° anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno di età.

Art. 6.

(Consiglieri inabili al lavoro)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dallo esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7.

(Accertamento dell'inabilità permanente)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera, inappellabilmente, l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

(Contributi volontari)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 14, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(Rinuncia ai contributi volontari)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dello assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzioni di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale Calabria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 12.

(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda (di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f), della legge «Indennità dei consiglieri» pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	percentuale sulla indennità mensile lorda
5	20
6	22
7	24
8	26
9	28
10	30
11	32
12	34
13	36
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20 ed oltre	50

Art. 13.

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislazione, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

(Assegni di reversibilità)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giuridicamente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del 26° anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

## Art. 15.

*(Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio)*

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

## Art. 16.

*(Condizioni per l'assegno di reversibilità)*

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni, inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre, essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

## Art. 17.

*(Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità)*

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità o favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
- 5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine prelatorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

## Art. 18.

*(Anmontare dell'assegno di reversibilità)*

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'asse-

gno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento. Quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva sino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

## Art. 19.

*(Prescrizione dei ratei di assegno)*

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da causa di forza maggiore, decide, inappellabilmente, l'ufficio di presidenza del Consiglio.

## Art. 20.

*(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)*

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

## Art. 21.

*(Contributo una tantum in caso di decesso)*

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f), della legge regionale « Indennità dei consiglieri ».

## Art. 22.

*(Disposizioni transitorie)*

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

## PARTE II

## FONDO DI SOLIDARIETA'

## Art. 23.

*(Istituzione del fondo di solidarietà)*

E' istituito presso il Consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Calabria » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita sociale ai consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento della indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e dalle eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 15 dicembre 1972

GUARASCI

(433)